



SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

Segreteria Nazionale

S.N. – Prot. Nr. 85 / 2026

Roma, 26 agosto 2026

Al Ministero dell'Interno

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale - Roma -
Pec: dipps012.0100@pecps.interno.it

Al Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio Centrale Ispettivo
Ufficio Ispettivo e di controllo - Roma -
Pec: dipps022.0500@pecps.interno.it

Al Ministero dell'Interno

Ufficio per le Relazioni Sindacali - Roma -
Pec: dipps001.1000@pecps.interno.it

Al Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per la Puglia

Pec: dipps223.0000@pecps.poliziadistato.it - Bari -

e, p.c. tramite il Compartimento della Polizia Stradale per la Puglia

Al Dirigente del C.O.P.S. di Bari

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Al Medico Competente

Al R.L.S. competente

**OGGETTO: Centro Operativo di Polizia Stradale di Bari – criticità operative, organizzative e -
prevenzionistiche – carichi di lavoro, organizzazione del servizio, videoterminali,
sorveglianza sanitaria, sicurezza dei locali e relazioni sindacali – Riscontro alla nota
del Compartimento del 10 agosto 2026.**

Pregiatissimi,

la Segreteria Nazionale SNAP, preso atto della nota del 10 agosto 2026 (allegata alla presente) con la quale codesto Compartimento ha fornito riscontro alla precedente segnalazione della Segreteria

RECAPITO MAIL CERTIFICATA: snap@pecaruba.it
RECAPITO MAIL: snap.nazionale@gmail.com

SEDE LEGALE: via Giuseppe Gioachino Belli n°39, 00193 Roma
RECAPITO TELEFONICO: +39 339 6461690



SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

Provinciale SNAP di Bari del 21 luglio 2026, ritiene necessario formulare le seguenti precisazioni, al fine di ricondurre le questioni rappresentate a un piano di verifica effettiva, oggettiva e documentabile da parte delle competenti articolazioni dell'Amministrazione.

La presente iniziativa non intende in alcun modo interferire con la direzione dei servizi, con le prerogative operative dell'Amministrazione, né sovrapporsi alle attribuzioni proprie del Datore di Lavoro, del R.S.P.P., del Medico Competente o del R.L.S.

Lo SNAP esercita esclusivamente le proprie prerogative di rappresentanza e tutela del personale, sottoponendo all'Amministrazione circostanze organizzative e lavorative concretamente segnalate dal personale e chiedendo che le stesse siano sottoposte alle verifiche di competenza dei soggetti istituzionalmente preposti.

1. LEGITTIMAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE E DISTINZIONE DALLE ATTRIBUZIONI DELL'R.L.S.

La nota del 10 agosto 2026 sembra ricondurre le problematiche rappresentate dallo SNAP a un ambito nel quale le interlocuzioni in materia di salute e sicurezza sarebbero riservate alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e agli R.L.S., sino a prospettare che le relative informazioni non debbano essere rese a organizzazioni sindacali ritenute prive di specifico titolo.

Tale impostazione necessita di una precisa delimitazione.

Gli artt. 82 e 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121 riconoscono il diritto di associazione sindacale del personale della Polizia di Stato e attribuiscono ai sindacati della Polizia di Stato la funzione di tutela degli interessi del personale, fermo restando il divieto di interferire nella direzione dei servizi e nei compiti operativi.

Lo SNAP ha rigorosamente rispettato tale limite.

La segnalazione del 21 luglio 2026 non conteneva alcuna richiesta di esercizio di poteri organizzativi, non contestava la competenza dell'Amministrazione nella gestione del C.O.P.S. e non rivendicava le attribuzioni proprie dell'R.L.S., del Datore di Lavoro, del R.S.P.P. o del Medico Competente.

Essa si limitava a rappresentare problematiche concernenti le concrete condizioni di lavoro del personale e a chiedere all'Amministrazione di verificarne la rilevanza sotto il profilo organizzativo e prevenzionistico.

È quindi necessario distinguere:

RECAPITO MAIL CERTIFICATA: snap@pecaruba.it
RECAPITO MAIL: snap.nazionale@gmail.com

SEDE LEGALE: via Giuseppe Gioachino Belli n°39, 00193 Roma
RECAPITO TELEFONICO: +39 339 6461690



SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

- le specifiche attribuzioni dell'R.L.S.;
- le prerogative proprie dell'organizzazione sindacale nella tutela degli interessi del personale rappresentato;
- le forme di informazione, partecipazione e confronto che la legge e la contrattazione collettiva riservano alle organizzazioni sindacali in possesso di determinati requisiti di rappresentatività.

La distinzione tra sindacati maggiormente rappresentativi e sindacati non maggiormente rappresentativi rileva, pertanto, con riferimento alle specifiche prerogative che l'ordinamento o la contrattazione collettiva riservano ai primi, ma non può essere automaticamente trasformata in una generale incapacità dell'organizzazione non maggiormente rappresentativa di segnalare all'Amministrazione situazioni concernenti il personale rappresentato.

Particolarmente significativa è, sul diverso piano del diritto di accesso, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1295, che ha riconosciuto la legittimazione anche di un'organizzazione sindacale non rappresentativa (proprio lo SNAP) ad accedere a documenti funzionali alla tutela degli interessi del sindacato e dei lavoratori rappresentati, ponendo quale limite il divieto di utilizzare tale prerogativa per esercitare un controllo preventivo e generalizzato sull'intera attività dell'Amministrazione.

Tale precedente non viene richiamato per sostenere l'esistenza di un indiscriminato diritto dello SNAP a qualsiasi informazione, bensì per evidenziare che la non maggiore rappresentatività non determina, di per sé, una generale esclusione dell'organizzazione sindacale dalla tutela degli interessi del personale rappresentato.

Ne consegue che, qualora codesta Amministrazione ritenga effettivamente sussistente una disposizione normativa, regolamentare o contrattuale che impedisca allo SNAP di formulare segnalazioni concernenti condizioni di lavoro, organizzazione del servizio o profili potenzialmente incidenti sulla salute e sicurezza del personale, si chiede di volerla indicare puntualmente, precisandone l'ambito applicativo e la concreta rilevanza rispetto alla fattispecie oggetto della presente.

2. QUADRO PREVENZIONISTICO: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E PECULIARITÀ DELLA POLIZIA DI STATO

Il riferimento alla specificità del servizio di polizia non può essere interpretato nel senso di escludere l'applicazione della disciplina prevenzionistica.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 trova applicazione nell'ambito della Polizia di Stato secondo le peculiarità previste dall'ordinamento, oggi disciplinate, tra l'altro, dal D.M. 21 agosto 2019, n. 127.



SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

La specialità del servizio comporta modalità applicative coerenti con le esigenze istituzionali, ma non determina un abbassamento del livello di protezione della salute e della sicurezza del personale.

In tale quadro assumono particolare rilievo gli obblighi previsti dagli artt. 18, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, riguardanti, rispettivamente, gli obblighi del Datore di Lavoro e dei dirigenti, la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e le modalità di effettuazione e aggiornamento della relativa valutazione.

A ciò si aggiunge il principio generale sancito dall'art. 2087 c.c., secondo il quale il datore di lavoro è tenuto ad adottare, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, le misure necessarie alla tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.

Ne deriva che, a fronte di una segnalazione circostanziata concernente carichi di lavoro, organizzazione dei turni, contemporaneità dei flussi operativi, utilizzo dei videoterminali, sorveglianza sanitaria e sicurezza dei locali, il corretto adempimento degli obblighi prevenzionistici non può esaurirsi in un richiamo astratto alla precedente valutazione del rischio o alla natura istituzionale delle attività svolte.

Occorre invece verificare la concreta situazione lavorativa attuale e la sua corrispondenza con quella già oggetto di valutazione.

3. ISTRUTTORIA, SULLA MOTIVAZIONE E SULLA NECESSITÀ DI UN RISCONTRO CONCRETO

Il profilo assume particolare rilievo anche sotto il piano dell'azione amministrativa.

L'art. 97 della Costituzione impone alla Pubblica Amministrazione i principi di buon andamento e imparzialità; l'art. 1 della legge n. 241/1990 stabilisce, tra l'altro, i criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

L'art. 3 della medesima legge prevede, inoltre, che ogni provvedimento amministrativo debba indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Pertanto, laddove il riscontro fornito dall'Amministrazione costituisca l'esito di un'attività di verifica o istruttoria su circostanze concretamente segnalate, la mera indicazione della normativa applicabile o il richiamo generico alla natura istituzionale del servizio non consente, di per sé, di comprendere quale sia stato l'effettivo percorso valutativo seguito.

È necessario poter individuare, almeno nei suoi elementi essenziali:



SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

- quali circostanze siano state concretamente verificate;
- quali articolazioni dell'Amministrazione siano state coinvolte;
- quali elementi oggettivi siano stati esaminati;
- se siano state coinvolte, per quanto di competenza, le figure del sistema di prevenzione;
- quali conclusioni siano state raggiunte;
- quali eventuali misure siano state adottate o siano ritenute necessarie.

Non si chiede, evidentemente, la divulgazione di informazioni operative, tecniche o sanitarie la cui conoscibilità sia limitata dalla legge, né si pretende che l'Amministrazione renda pubbliche informazioni suscettibili di compromettere la sicurezza del sito o l'efficacia delle attività di polizia.

Si chiede, più semplicemente, che il riscontro renda verificabile l'effettiva esistenza dell'istruttoria e le ragioni poste a fondamento delle conclusioni raggiunte.

4. VALUTAZIONE DEI RISCHI E STRESS LAVORO-CORRELATO

Codesto Compartimento richiama nella propria nota la valutazione del rischio stress lavoro-correlato relativa al periodo 2022-2024, conclusasi con la classificazione del rischio come "irrilevante", nonché l'assenza di eventi sentinella.

Lo SNAP prende atto di tale circostanza e non intende contestare, in questa sede, la correttezza della valutazione effettuata all'epoca.

La questione sottoposta all'Amministrazione è diversa.

Occorre verificare se l'attuale configurazione organizzativa e operativa del C.O.P.S. di Bari corrisponda effettivamente a quella considerata nella precedente valutazione.

La segnalazione ha evidenziato la contemporanea presenza di molteplici flussi operativi, tra cui:

- gestione delle chiamate NUE 112;
- gestione e monitoraggio delle comunicazioni PEC;
- trattamento delle comunicazioni cifrate della Prefettura-U.T.G.;
- gestione e coordinamento delle pattuglie e degli interventi;
- aggiornamento e utilizzo dell'applicativo GeoWeb;
- gestione delle ulteriori comunicazioni operative;
- rapporto tra personale effettivamente disponibile e numero delle postazioni operative (quattro);
- contemporaneità dei flussi e concentrazione dei compiti sul singolo operatore.



SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

L'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 impone una valutazione riferita a tutti i rischi per la salute e sicurezza, compresi quelli connessi allo stress lavoro-correlato.

L'art. 29, comma 3, stabilisce che la valutazione deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.

Lo SNAP non sostiene che la mera introduzione di una nuova attività determini automaticamente l'obbligo di rielaborazione del DVR.

Si chiede, invece, che sia verificato se l'attuale combinazione di attività, volumi operativi, modalità organizzative, numero di operatori per turno e distribuzione delle postazioni fosse già integralmente ricompresa nella precedente valutazione.

L'assenza di eventi sentinella, pertanto, non può essere assunta quale unico elemento per escludere a priori la necessità di una verifica dell'attuale organizzazione del lavoro, soprattutto quando la segnalazione riguarda direttamente fattori organizzativi e carichi di lavoro.

Si chiede pertanto di precisare:

1. se tale verifica sia stata concretamente effettuata;
2. quali elementi dell'attuale organizzazione siano stati confrontati con quelli oggetto della precedente valutazione;
3. quali siano state le conclusioni raggiunte;
4. se siano stati coinvolti il R.S.P.P., il Medico Competente e l'R.L.S., per quanto di rispettiva competenza;
5. se, all'esito di tale verifica, sia stata esclusa la necessità di una rielaborazione della valutazione dei rischi e per quali ragioni.

5. VIDEOTERMINALI E CONCRETA FRUIZIONE DELLE INTERRUZIONI

Quanto alle interruzioni dell'attività al videoterminale, lo SNAP è ben conscio e prende atto della precisazione secondo cui la tutela può essere assicurata mediante pausa ovvero mediante cambiamento di attività.

Il punto decisivo, tuttavia, è l'effettività della tutela nel concreto modello organizzativo della Sala Radio.

L'art. 175 del D.Lgs. n. 81/2008 riconosce al lavoratore il diritto a un'interruzione dell'attività mediante pause o cambiamento di attività e, in assenza di diversa disciplina contrattuale, stabilisce il



SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

diritto a una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Nei turni nei quali il presidio operativo sia assicurato da soli due operatori, occorre pertanto individuare una modalità organizzativa che consenta la fruizione effettiva della tutela senza determinare, quale conseguenza necessaria, il trasferimento sul collega rimasto in servizio dell'intero carico operativo.

La continuità del servizio e la tutela della salute non costituiscono esigenze necessariamente incompatibili: compete all'organizzazione del servizio individuare le modalità attraverso le quali entrambe possano essere concretamente garantite.

Si chiede quindi di indicare quali disposizioni organizzative siano state adottate per assicurare l'effettiva fruizione delle interruzioni previste dalla normativa applicabile, con particolare riferimento ai turni nei quali il presidio risulti assicurato da soli due operatori.

6. SORVEGLIANZA SANITARIA

Lo SNAP prende atto di quanto rappresentato dal Compartimento in ordine alla trasmissione periodica degli elenchi al Medico Competente e alla possibilità che il personale convocato possa risultare temporaneamente assente dal servizio.

La richiesta sindacale non riguarda dati sanitari individuali.

Non vengono richieste diagnosi, cartelle cliniche, giudizi di idoneità, prescrizioni, limitazioni o altre informazioni riconducibili alla sfera sanitaria individuale dei dipendenti.

Si chiede esclusivamente di confermare che il personale effettivamente esposto ai rischi connessi alle attività svolte presso il C.O.P.S., ove ricorrano i presupposti previsti dalla normativa, sia stato regolarmente ricompreso negli adempimenti di sorveglianza sanitaria di competenza.

Il relativo riscontro potrà naturalmente essere formulato in forma generale e aggregata, nel pieno rispetto della riservatezza sanitaria.

7. SICUREZZA DEI LOCALI, VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEGLI ACCESSI

Con riferimento alle criticità concernenti i sistemi di videosorveglianza e controllo degli accessi del plesso che ospita il C.O.P.S., lo SNAP prende atto del richiamo alla relazione del Dirigente del C.O.P.S.



SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

La segnalazione originaria, tuttavia, aveva evidenziato una possibile compromissione dei sistemi di sicurezza e controllo degli accessi e la presenza nel plesso di materiali e beni tra i quali l'armamento che impongono particolare attenzione sotto il profilo della sicurezza.

Non vengono richieste informazioni tecniche la cui divulgazione possa compromettere la sicurezza del sito.

Si chiede esclusivamente di conoscere:

1. se le criticità segnalate risultino attualmente risolte;
2. quali interventi siano stati completati;
3. quali interventi risultino ancora in corso;
4. quali misure temporanee siano state adottate nelle more dell'eventuale completo ripristino;
5. se sia previsto un termine per la eventuale definitiva conclusione degli interventi.

Il riscontro potrà essere fornito limitatamente agli elementi necessari a verificare l'avvenuta eliminazione o mitigazione delle criticità, senza divulgare dati tecnici sensibili.

8. ORGANICO, CARICHI DI LAVORO E MODELLO ORGANIZZATIVO

La questione dell'organico non è stata prospettata in termini meramente numerici.

Il profilo evidenziato dallo SNAP riguarda il rapporto concreto tra:

- dotazione organica prevista;
- personale assegnato;
- personale effettivamente disponibile per la turnazione;
- assenze legittime;
- articolazione dei turni;
- numero delle postazioni operative;
- numero degli operatori contemporaneamente presenti;
- quantità e complessità delle attività affidate;
- contemporaneità dei flussi operativi;
- possibilità di garantire le interruzioni dell'attività al videoterminale, ove applicabili;
- possibilità di assicurare la continuità del servizio senza determinare un'eccessiva concentrazione dei compiti sul singolo operatore.

Non viene contestata la competenza dell'Amministrazione nella definizione del modello organizzativo, né si intende interferire nella direzione dei servizi.



SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

Si chiede tuttavia di verificare se l'attuale rapporto tra compiti, risorse umane, postazioni e modalità di presidio sia concretamente adeguato a garantire, contemporaneamente, l'efficienza del servizio e la tutela delle condizioni di lavoro.

9. TRASMISSIONE DELLA NOTA SNAP ALLE ALTRE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Merita infine uno specifico chiarimento la decisione di trasmettere integralmente la precedente nota dello SNAP di Bari del 21 luglio u.s. alle altre organizzazioni sindacali provinciali.

Lo SNAP non formula, allo stato, un giudizio aprioristico sulla legittimità di tale trasmissione.

Si chiede tuttavia di conoscere:

1. il fondamento normativo, regolamentare, contrattuale o organizzativo della trasmissione integrale;
2. la finalità istituzionale perseguita;
3. se tale modalità costituisca una prassi ordinariamente adottata per comunicazioni sindacali di analogo contenuto;
4. se siano stati individuati specifici limiti alla comunicabilità delle informazioni e, in tal caso, quale sia la relativa base normativa.

La questione appare meritevole di chiarimento anche in ragione del fatto che la precedente nota sindacale riguardava prevalentemente problematiche organizzative e lavorative.

10. RICHIESTA DI VERIFICA ALL'UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Alla luce del contenuto della nota del 10 agosto 2026, lo SNAP ritiene opportuno sottoporre all'Ufficio per le Relazioni Sindacali la questione concernente l'esatta portata dell'affermazione secondo cui le interlocuzioni in materia di salute e sicurezza sarebbero riservate alle sole organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e agli R.L.S.

Si chiede, in particolare, di verificare:

- se tale impostazione trovi fondamento in una specifica disposizione normativa, regolamentare o contrattuale;
- se la distinzione tra organizzazioni maggiormente rappresentative e organizzazioni non maggiormente rappresentative sia stata correttamente applicata alla fattispecie concreta;
- se le attribuzioni proprie dell'R.L.S. possano essere utilizzate quale fondamento per escludere, in via generale, la possibilità per un'organizzazione sindacale di rappresentare all'Amministrazione problematiche concernenti le condizioni di lavoro del personale;



SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

- se le modalità di interlocuzione adottate dal Compartimento de quo siano coerenti con il vigente sistema delle relazioni sindacali della Polizia di Stato;
- se, avuto riguardo anche alla giurisprudenza concernente le prerogative delle organizzazioni sindacali, emergano profili meritevoli di specifico approfondimento.

Lo SNAP non intende qualificare aprioristicamente la condotta del Dirigente del Compartimento come antisindacale.

Chiede tuttavia che la questione sia verificata sotto il profilo oggettivo, anche in relazione all'eventuale reiterazione della medesima impostazione, affinché non si determini una compressione delle prerogative sindacali riconosciute dall'ordinamento.

11. RICHIESTA CONCLUSIVA DI RISCONTRO

Alla luce di quanto sopra, lo SNAP chiede un **puntuale, specifico e motivato riscontro**, distinto per ciascuno dei seguenti profili:

1. **Legittimazione sindacale:** indicare la specifica disposizione dalla quale deriverebbe l'esclusione di un'organizzazione sindacale non maggiormente rappresentativa dalla possibilità di segnalare all'Amministrazione problematiche concernenti le condizioni di lavoro del personale rappresentato.
2. **RLS e attività sindacale:** indicare la disposizione sulla quale si fonderebbe l'eventuale assimilazione tra le funzioni proprie dell'R.L.S. e l'attività di rappresentanza sindacale ovvero l'utilizzo delle prime quale causa di esclusione della seconda.
3. **Istruttoria amministrativa:** indicare quali verifiche siano state concretamente effettuate sulle problematiche rappresentate, da quali articolazioni e figure istituzionali e con quali esiti, nei limiti delle informazioni ostensibili.
4. **Valutazione dei rischi e SLC:** precisare se l'attuale organizzazione del C.O.P.S., con riferimento ai flussi NUE 112, PEC, comunicazioni cifrate, GeoWeb, gestione delle pattuglie, numero degli operatori e rapporto operatori/postazioni, sia stata verificata rispetto alla precedente valutazione dei rischi.
5. **Rielaborazione del DVR:** precisare se sia stata esclusa la necessità di rielaborare la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e, in caso affermativo, indicare gli elementi posti a fondamento di tale conclusione.
6. **Videoterminali:** indicare le modalità organizzative concretamente adottate per assicurare l'effettiva fruizione delle interruzioni previste dall'art. 175 del D.Lgs. n. 81/2008, soprattutto nei turni con due soli operatori.
7. **Sorveglianza sanitaria:** confermare, nei limiti consentiti dalla normativa sulla riservatezza sanitaria, che il personale effettivamente esposto ai rischi connessi alle attività svolte sia stato regolarmente ricompreso negli adempimenti di sorveglianza sanitaria applicabili.



SNAP

Sindacato Nazionale Appartenenti Polizia



La Nostra Professionalità a Tutela della Libertà

8. **Sicurezza dei locali:** indicare lo stato attuale degli interventi relativi ai sistemi di videosorveglianza e controllo degli accessi, limitatamente agli elementi necessari a verificare le previste condizioni di sicurezza.
9. **Organico e carichi di lavoro:** indicare l'organico teorico, quello assegnato e quello concretamente disponibile per la turnazione, nonché le modalità organizzative attraverso le quali viene assicurata la contemporanea gestione delle diverse attività affidate alla Sala Operativa COPS nelle situazioni di ridotta presenza di personale.
10. **Trasmissione della nota alle altre OO.SS.:** indicarne fondamento, finalità e criteri utilizzati.
11. **Relazioni sindacali:** rimettere all'Ufficio per le Relazioni Sindacali la verifica della correttezza dell'impostazione adottata in ordine alla possibilità dello SNAP di rappresentare all'Amministrazione le problematiche concernenti le condizioni di lavoro del personale. Altresì di valutare la condotta del dirigente il Compartimento Polizia Stradale per la Puglia in relazione al contenuto della nota di risposta inviata alla Segreteria SNAP di Bari (allegata alla presente).

Lo SNAP ritiene che un riscontro articolato secondo tali criteri consentirebbe di ricondurre la vicenda a un confronto istituzionale fondato su dati oggettivi, normativa vigente e concrete modalità di organizzazione del servizio, evitando che problematiche potenzialmente rilevanti sotto il profilo della salute, sicurezza e organizzazione del lavoro vengano definite esclusivamente attraverso richiami generali alla natura istituzionale dell'attività o a valutazioni pregresse.

La presente iniziativa resta, pertanto, esclusivamente finalizzata alla tutela del personale rappresentato e alla richiesta che ciascun soggetto istituzionalmente competente proceda alle verifiche di propria competenza.

In assenza di un adeguato riscontro ovvero in caso di reiterazione di modalità di interlocuzione suscettibili di comprimere l'effettivo esercizio delle prerogative sindacali, lo SNAP si riserva ogni ulteriore iniziativa prevista dall'ordinamento a tutela dell'Organizzazione e degli interessi del personale rappresentato.

Si confida, pertanto, in un **urgente, puntuale e risolutivo riscontro**, che dia conto delle verifiche concretamente effettuate, delle relative risultanze e delle eventuali misure organizzative e prevenzionistiche adottate o ritenute necessarie, nel rispetto delle competenze dei diversi soggetti istituzionali interessati

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO SNAP

Dr. Giacomo GENTILE

RECAPITO MAIL CERTIFICATA: snap@pecaruba.it
RECAPITO MAIL: snap.nazionale@gmail.com

SEDE LEGALE: via Giuseppe Gioachino Belli n°39, 00193 Roma
RECAPITO TELEFONICO: +39 339 6461690